



Coordinamento Nazionale FLP Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989 Fax: 06/46547954 email: flp_interno@icloud.com www.flp-interno.it

NOTIZIARIO FLP-Interno n. 35 - 05 marzo 2018

APE VOLONTARIA: prestito con garanzia pensionistica...

Finalmente, l'INPS con la circolare n 28 del 13.02.2018, ha emanato le istruzioni applicative in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE Volontaria), in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, L. 232/2016 (legge di bilancio del 2017) e dal *Regolamento* contenuto nel DPCM n. 150 del 4 settembre 2017.

Con l'APE Volontaria, si introduce, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, un'ulteriore strumento di flessibilità in uscita o di avvicinamento alla pensione di vecchiaia, secondo i requisiti pensionistici previsti dalla Riforma Fornero, con l'art. 24, comma 6, L. 214/2011.

Ma bisogna dire che l'APE Volontaria è un prestito finanziario, commisurato e garantito dalla futura pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto a tale trattamento. Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili e per richiederlo non occorre cessare l'attività lavorativa, ma è necessario avere una età minima di 63 anni e aver maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

L'INPS, insieme alla pubblicazione della circolare ha rilasciato sul proprio sito uno strumento - il *simulatore* - che permette di "calcolare in via indicativa" la quota di importo richiedibile come anticipo e la rata di rimborso.

L'utilizzo del *simulatore* è accessibile direttamente da ogni singolo soggetto e consente di determinare - in via indicativa - la quota di Ape richiedibile ed il "quantum" delle rate di ammortamento che saranno trattenute all'atto del pensionamento, nonché rimborsate in 240 rate mensili all'istituto finanziatore (banca) al momento della corresponsione della pensione di vecchiaia.

Per il funzionamento del *simulatore* è necessario inserire la data di nascita, la gestione previdenziale, il sesso e l'importo di pensione lorda mensile, importo, che come già segnalato non verrà fornito dall'INPS.

Il processo di richiesta di APE Volontaria si concretizza in due distinti passaggi:

1^ domanda: richiesta di certificazione, da presentare all'INPS (con Pin del cittadino o con Spid del Patronato) l'Istituto ha 60 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare al soggetto interessato il possesso dei requisiti previsti e la prima data utile per presentare la domanda di APE;

2^ domanda: richiesta formale di anticipazione finanziaria (APE) la domanda si effettua tramite la procedura INPS e mediante l'**utilizzo dello spid del diretto interessato**. La domanda si articola in tre distinte richieste: alla banca, all'assicurazione e all'INPS per la futura pensione di vecchiaia.



Come precisato all'art.7, comma 15, del DPCM, l'APE Volontaria si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione, e il suo pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La circolare in oggetto contiene altresì chiarimenti relativi a chi richiede l'APE Volontaria/APE Aziendale in ragione di un accordo tra lavoratore con il proprio datore di lavoro privato o un fondo di solidarietà o ente bilaterale (***l'APE Aziendale chiaramente non è fruibile per dipendenti delle pubbliche amministrazioni***).

L'accordo presuppone l'impegno da parte del datore ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all'APE Volontaria per il periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

Nella circolare vengono altresì definite le condizioni e modalità del Fondo di Garanzia al quale il richiedente aderisce al momento della definizione della procedura di APE Volontaria.

Si propone qui di seguito un'elencazione sintetica degli argomenti di rilievo da tenere ben presenti :

- L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - **APE Volontaria è un istituto sperimentale** per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019.
- L'APE Volontaria è un prestito che può essere richiesto da soggetti lavoratori (Dip. e Aut.) iscritti in gestione AGO, Sostitutive, Esclusive e Gestione separata.
- **Requisiti per richiedere l'APE Volontaria** sono:
 - ✓il raggiungimento di 63 anni di età (***...attenzione dal 2019 ci vorranno 63 anni e 5 mesi***),
 - ✓anzianità contributiva non inferiore a 20 anni,
 - ✓3 anni e sette mesi al raggiungimento del requisito pensionistico di vecchiaia,
 - ✓importo pensione al netto della rata di ammortamento pari o superiore a 1,4 il T.M..
- **I 20 anni di contribuzione** devono essere maturati in un'unica gestione, pertanto non è possibile raggiungere il requisito dei 20 anni attraverso il cumulo o la totalizzazione. Eventuali ricongiunzioni e riscatti sono possibili, purché ci sia il pagamento integrale prima della richiesta di certificazione.
- Per il perfezionamento dei **20 anni di contributi non si tiene conto** delle maggiorazioni/rivalutazioni come anche dei periodi di lavoro all'estero.
- **L'anticipo di APE Volontaria è riconosciuto** per i mesi mancanti al raggiungimento del requisito di pensione di vecchiaia previsti dall'art. 24, comma 6, L. 214/2011 (L. Fornero). Chi ha la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con requisiti diversi (es. art. 24, comma 15-bis, dipendenti pubblici settore sicurezza) non può richiedere l'APE Volontaria.
- Per richiedere l'APE Volontaria **non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro** quindi il richiedente può continuare a svolgere regolarmente la propria attività.

- **Non può richiedere l'APE** chi ha già un trattamento pensionistico diretto (es. assegno ordinario invalidità INPS), chi ha già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o gli mancano meno di sei mesi al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
- **L'APE Volontaria è compatibile** con la percezione di prestazioni di sostegno al reddito e con la percezione dell'APE Sociale.
- **L'APE Volontaria richiedibile** va da un minimo di 150 euro al mese ad un massimo variabile e determinato in base all'importo mensile di pensione e alla durata di erogazione dell'APE.
- **L'importo massimo di APE Volontario richiedibile** va dal 75% per anticipi superiore a 36 mesi, al 90% per anticipi inferiori a 12 mesi.
- Il soggetto in possesso dei previsti requisiti ed interessato all'APE Volontaria deve prima **fare domanda di certificazione del diritto all'APE.**

L'INPS ha 60 giorni per rispondere.

Nella certificazione l'INPS - in caso di non reiezione della domanda - comunica:

- la prima data utile per la presentazione della domanda di APE Volontaria;
- l'importo minimo e massimo della quota dell'APE ottenibile;
- la durata massima del finanziamento (con eventuale periodo supplementare in caso di incremento di speranza di vita);

l'INPS non comunica l'importo di pensione;

Attenzione: L'importo della pensione che viene valutato è determinato sulla base della contribuzione presente al momento della domanda di certificazione.

In caso di reiezione è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni.

La certificazione INPS può essere richiesta una sola volta.

- Solo dopo la richiesta di certificazione del diritto all'APE l'interessato può **presentare domanda di APE Volontaria mediante l'uso di SPID personale, entro il termine indicato nella certificazione.**
- Alla data di presentazione della domanda di APE Volontaria, **l'importo massimo della rata di ammortamento mensile da restituire** non deve superare il 30% dell'importo mensile di trattamento pensionistico. A tal fine il richiedente deve altresì dichiarare eventuali esposizioni di altra natura (es. debiti erariali, assegni divorzili, ecc.)
- **I soggetti che hanno maturato i previsti requisiti nel periodo tra il 1° maggio 2017 (data di entrata in vigore dell'APE Volontaria) ed il 18 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del DPCM n. 150) per richiedere l'APE Volontaria nel periodo trascorso, devono presentare - immediatamente - domanda di certificazione, per poi presentare domanda di APE Volontaria entro il 18 aprile 2018.**
- Con la **domanda di APE Volontaria** - da esercitarsi tassativamente entro e non oltre il termine riportato sulla certificazione che l'INPS rilascerà - si attiva la richiesta di finanziamento alla banca e la sottoscrizione di polizza assicurativa in caso di premorienza.

- Il soggetto richiedente l' APE Volontaria che perfeziona i requisiti per la pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2021 può scegliere se chiedere il **finanziamento anche per i mesi di incremento di speranza di vita che si determineranno**.
- Con la domanda di **Ape Volontaria** viene presentata contestualmente la domanda di **pensione di vecchiaia all'INPS**.
- L'APE Volontaria si perfeziona alla data di pubblicazione dell'**accettazione del contratto da parte della banca e assicurazione**, da tale momento il richiedente ha 14 giorni per un eventuale recesso.
- **L'APE è corrisposta in quote mensili per dodici mensilità** e per un numero di mesi necessari al raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia.
- L'APE Volontaria **decorre dal 1° giorno successivo** a quello di presentazione della domanda, mentre il rateo viene **erogato dalla banca dal 1° giorno** del secondo mese successivo al perfezionamento.
- **Si sospende l'erogazione dell'APE** se il beneficiario presenta domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
- **Al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia**, l'INPS liquida la pensione e trattiene la relativa rata mensile da restituire alla Banca.
- La restituzione di quanto anticipato come APE dalla Banca, viene trattenuto dall'INPS sulla pensione di vecchiaia. **La restituzione avviene in rate mensili per una durata di 20 anni (240 rate mensili)**. Sulla tredicesima non opera alcuna trattenuta.
- La presentazione della domanda di **pensione ai superstiti non comporta la sospensione dell'APE**.
- Il DPCM all'art. 14 individua 4 specifici casi nei quali si prevede l'attivazione del **Fondo di Garanzia**:
 - a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;
 - b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;
 - c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;
 - d) qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.
- **Il Fondo di Garanzia interviene** a favore della Banca, nel contempo, attraverso l'INPS che ne è gestore, provvede:
 - nei casi di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), b) e d) del DPCM n. 150/2017 a recuperare nei confronti del soggetto finanziato o dei suoi eventuali eredi in

un'unica soluzione o con un piano rateale (max 36 mesi) quanto riconosciuto alla banca;

- nel caso della lett. c) a recuperare nei confronti dell'impresa assicuratrice.
- Qualora in corso di recupero si dovesse verificare il **caso in cui la pensione di vecchiaia sia incapiente** l'importo non recuperato deve essere trattenuto su ulteriori pensioni di cui sia titolare il soggetto (non si toccano i trattamenti assistenziali).
Qualora l'incapienza sia superiore a € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultimo rateo, la banca chiede l'intervento del Fondo di Garanzia, previsto per legge, per il recupero dell'80% del debito residuo.
- Fiscalmente le somme mensili erogate dalla banca **non fanno reddito Irpef**.
- Dalla quota di interessi sul finanziamento e premio assicurativo deriva un **credito d'imposta annuo** che l'INPS restituirà mensilmente dalla prima rata di pensione.
- Per i **dipendenti pubblici** che accedono all'APE Volontaria il pagamento del T.F.S. decorre dalla data di collocamento a riposto.
- **Incremento del montante contributivo individuale (APE Aziendale)** I soggetti in possesso della certificazione per il diritto all'APE possono – previo accordo individuale con il proprio datore di lavoro privato (Fondi di solidarietà/Enti bilaterali) il quale si impegna ad incrementare il montante contributivo del lavoratore per il periodo mancante al raggiungimento della pensione di vecchiaia – accedere all'APE Volontaria (aziendale).
- L'incremento del montante contributivo, per effetto dell'accordo di APE Aziendale, determinerà alla decorrenza prevista per la **pensione di vecchiaia una liquidazione di importo maggiore rispetto a quella definita al momento della richiesta di APE Volontaria**. Resta invariato l'importo della quota di rata di ammortamento mensile da trattenere sulla pensione e da corrispondere alla banca.
- **L'Ape Aziendale non si applica** nei rapporti di lavoro della pubblica amministrazione.
- L'incremento del montante contributivo va effettuato dal datore di lavoro, **versando all'INPS in un'unica soluzione** e alla scadenza indicata quanto dovuto. Per la definizione dell'ammontare trova applicazione la disciplina prevista per la determinazione dell'importo del contributo volontario (art.7 D.L.vo 184 del 1997) .
- **L'accordo individuale va allegato** all'istanza di accesso all'APE Volontaria e deve contenere i seguenti dati :
 - a) *dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell'ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;*
 - b) *importo dell'incremento del montante contributivo. Detto importo non potrà risultare inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ossia calcolato applicando l'aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1,0%), alla retribuzione complessiva riferita a ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;*

- c) *periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);*
 - d) *periodo previsto di fruizione dell'APE;*
 - e) *assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell'ente bilaterale), dell'obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE.*
- **L'accordo individuale deve riguardare un rapporto di lavoro attuale ed esistente**, ancorché sospeso (es. lavoratore in aspettativa o assente a motivo di un evento tutelato).
 - Anche in caso di **rapporto di lavoro part-time plurimo** con datori diversi l'accordo individuale può essere stipulato con un solo datore.
 - Nei confronti del lavoratore trova applicazione il **principio di automaticità delle prestazioni** in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore.
- ✓ Una criticità: l'INPS non fornisce e né certifica l'importo del trattamento pensionistico maturato dal richiedente, determinando una carenza informativa su un dato fondamentale. Non conoscere l'importo della pensione alla data della certificazione non permette di effettuare un piano di finanziamento e di ammortamento attendibile.
 - ✓ In presenza di accordo finalizzato ad incrementare il montante contributivo individuale (APE Aziendale) non appare chiaro cosa accadrebbe nel caso in cui l'importo calcolato nell'accordo sia minore o maggiore di quello che deve essere effettivamente quantificato, secondo le modalità previste per il pagamento dei contributi volontari. A tal fine sarebbe opportuno ricevere preventivamente un calcolo direttamente dall'INPS ovvero implementare il simulatore di tale funzione.

Insieme alla circolare INPS, si allegano:

- ➔ *D.P.C.M del 4 settembre 2017 n. 150, in vigore dal 12 febbraio 2018 contenente: Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE);*
- ➔ *I 4 allegati al D.P.C.M. relativi ai modelli di domande predisposti (e che l'INPS adotterà nelle proprie procedure) per richiedere sia la Certificazione e sia l'APE;*
- ➔ *Le slide INPS relative al simulatore presentate in videoconferenza;*
- ➔ *Le slide INPS relative alla certificazione del diritto presentate in videoconferenza.*

[Scarica il DPCM 150-04.09.2017](#)

[Scarica le slide](#)

[Scarica il simulatore](#)